

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessio CARIDDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio CARIDDI, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messina 1966, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di denunciare alla Procura Federale i fatti a sua conoscenza avvenuti in data 22 marzo 2025 diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messina 1966 del 22 marzo 2025, per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal Comitato Regionale Sicilia terminata con il risultato di 2-2; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito ai Collaboratori della Procura Federale nel corso della audizione del 29 aprile 2025 fatti e circostanze contrarie alla verità e inequivocabilmente smentite documentalmente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Alessio CARIDDI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
  - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CARIDDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina